

AVCP: accoglie le proposte della Rpt per aprire il mercato dei lavori pubblici

del 10/06/2014

Con la Circolare n. 383, il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** rende noto che il **presidente dell'Avlp, dott. Sergio Santoro**, accogliendo le istanze manifestate dalla Rete delle Professioni Tecniche (Rpt) sul tema del convegno dello scorso 8 maggio "Aprire il mercato dei Lavori Pubblici" ha risposto, il 20 maggio, all'On. Realacci sottolineando come **l'Autorità stia già elaborando un documento contenente le linee guida per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, nel quale sarà dato assoluto rilievo all'obbligo esistente in capo alle stazioni appaltanti, nella definizione dei requisiti tecnici ed economici, di applicare quanto disposto dall'art. 41, comma 2° del Codice dei Contratti.**

Oggetto: Primi riscontri rispetto alle iniziative assunte dalla Rete delle Professioni Tecniche per promuovere l'adozione di provvedimenti legislativi tesi ad aprire il mercato dei lavori pubblici

Lo scorso 8 maggio si è tenuto a Roma un Convegno, organizzato dalla Rete delle Professioni Tecniche (Rpt), sul tema "Aprire il mercato dei Lavori Pubblici" che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni.

La Rpt, in tale occasione, ha redatto un documento in cui ha evidenziato, tra le altre cose, gli effetti particolarmente negativi che derivano dall'applicazione dell'art. 263 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (DPR 207/2010).

L'art. 263, infatti, nel definire requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare di servizi di architettura e ingegneria, particolarmente stringenti, provoca, di fatto, una barriera all'entrata per tutti quei professionisti, in particolare giovani, che non siano titolari di strutture con fatturato e numeri di addetti elevato.

Sulla base dei dati ricavati dal monitoraggio per l'applicazione degli studi di settore relativi alle strutture professionali dell'area tecnica per l'anno 2011, si può, infatti, desumere che **solo 1.983 contribuenti (1,4%) su 141.618 esaminati presentano un numero di addetti superiore a 5.** Dal momento che, sulla base dei risultati del monitoraggio sui bandi di progettazione realizzato dal Centro studi del CNI, nella stragrande maggioranza delle gare bandite sul territorio nazionale, **le stazioni appaltanti definiscono quale requisito di qualificazione, sulla base dell'art. 263, il possesso di un numero di addetti superiore a 5, ciò comporta l'esclusione automatica dal mercato dei lavori pubblici del 98,6% delle strutture professionali dell'area tecnica.**

In primo luogo ciò, contrasta in modo evidente con i principi comunitari sulla libera concorrenza che impone di aprire il mercato anche ai piccoli e medi operatori economici. Inoltre, l'art. 263, nello stabilire, in automatico, un fatturato degli ultimi 5 anni (compreso tra due e quattro volte l'importo posto a base di gara) quale requisito per l'accesso alle gare per i servizi di ingegneria e architettura contrasta, in maniera palese, con l'art.41, comma 2° del Codice dei contratti (D.lgs 163/2006) il quale recita che sono "(. . .) illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione limiti di accesso connessi al fatturato aziendale (. . .).

Tutto ciò considerato, il **presidente della VIII commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, On. Ermete Realacci**, presente al Convegno, accogliendo interamente le istanze manifestate dalla Rete, il 19 maggio scorso, **ha invitato, attraverso una nota, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture (Avlp), nell'ambito delle proprie competenze, a chiarire, con urgenza, alle stazioni appaltanti, che nella definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi deve trovare piena applicazione quanto disposto dall'art.41, comma 2 del Dlgs 163/2006.**

Il presidente dell'Avlp, dott. Sergio Santoro, condividendo appieno le osservazioni sopra esposte, ha

risposto, il 20 maggio, all'On. Realacci sottolineando come l'Autorità stia già elaborando un documento contenente le linee guida per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, nel quale sarà dato assoluto rilievo all'obbligo esistente in capo alle stazioni appaltanti, nella definizione dei requisiti tecnici ed economici, di applicare quanto disposto dall'art.41, comma 2° del Codice dei Contratti.

Si allegano, in calce alla circolare, la nota dell'On. Ermete Realacci e la risposta del Presidente dott. Sergio Santoro.

Scarica la [Circolare n. 383](#), la [nota dell'On. Ermete Realacci](#) e la [risposta del Presidente dott. Sergio Santoro](#).